



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO URBANO, SPORT  
E SANI STILI DI VITA

Determinazione Dirigenziale	
N. 39/ 43	di data 05/09/24

**Oggetto: AFFIDAMENTO AD A.S.I.S. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA DURATA DI CINQUE ANNI. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TRENTO.**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 di data 25.10.2023 è stato affidato ad A.S.I.S. il servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento per un periodo di cinque anni a decorrere dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2028;

visto il contratto di servizio d.d. 29.12.2023 n. 33200 racc., approvato con determinazione della Dirigente del Servizio Sviluppo Urbano sport e sani stili di vita n. 39/85 di data 18.12.2023; richiamata la deliberazione n. 84 di data 29.07.2024 con la quale il Consiglio comunale ha deciso, tra l'altro:

- di conferire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), nel capitale di dotazione di A.S.I.S., il diritto di superficie per la durata di 25 anni sull'area facente parte della p.ed. 6701 e della p.f. 1529/25 C.C. Trento, interessata alla realizzazione del nuovo complesso natatorio in loc. Ghiaie, al valore stimato di euro 505.000,00;
- di costituire una servitù di passo e ripasso a piedi e con mezzi meccanici a favore dell'area oggetto del diritto di superficie e a carico della p.ed. 6701 e della p.f. 1529/25 C.C. Trento;
- di prendere atto che il capitale di dotazione iniziale conferito dal Comune, pari ad euro 77.468,54, interamente versato e attualmente pari ad euro 3.951.345,52, a seguito del sopraddetto incremento, risulterà pari ad euro 4.456.345,52;
- di dare atto che il conferimento del diritto di superficie non prevede alcun onere economico/finanziario a carico del Comune di Trento e viene effettuato nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione;

considerato che con la medesima deliberazione n. 84/2024 il Consiglio comunale ha deciso di incaricare la Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, ai sensi degli artt. 12 e 14 del Regolamento per la disciplina dei contratti, ad adottare con propria determinazione la modifica del contratto di servizio, d'intesa con la Segreteria generale – Ufficio Contratti, per gli aspetti di rispettiva competenza;

dato atto che le modifiche al contratto di servizio vigente sono necessarie per adeguare l'attuale disciplina dei rapporti tra Comune di Trento e A.S.I.S. all'orientamento condiviso di conferire all'Azienda il diritto di superficie sull'area interessata dal nuovo impianto sportivo e che, in prospettiva futura, tale cornice contrattuale potrà consentire la costituzione di ulteriori diritti reali di

superficie per altre strutture sportive di nuova progettazione e realizzazione;

dato atto che le modifiche interessano nello specifico:

- l'estensione dell'oggetto del contratto di servizio (art. 1, comma 1) anche agli impianti sportivi di proprietà di A.S.I.S.;
- la precisazione che nell'Allegato A non sono compresi gli impianti sportivi realizzati da A.S.I.S. su aree di proprietà o concesse in diritto di superficie ( art. 3 comma 1);
- l'autorizzazione ad A.S.I.S., da parte del Comune di Trento, ad acquisire e/o realizzare nuovi impianti sportivi, su aree di proprietà comunale e concesse in diritto di superficie (art.3, comma 4);
- la specifica che le disposizioni relative alla consegna di un edificio o di un impianto sportivo (art. 6) sono riferite esclusivamente a quelli di proprietà comunale;
- l'indicazione che sono in carico ad A.S.I.S. gli obblighi di manutenzione degli impianti sportivi, i frazionamenti e la variazioni catastali relative sia agli impianti sportivi descritti nell'Allegato A che a quelli posseduti dall'Azienda ad altro titolo (in proprietà o in diritto di superficie) e la specifica che tutte le opere realizzate da A.S.I.S. su impianti di cui all'Allegato A divengono, dal momento stesso della loro ultimazione, di esclusiva proprietà del Comune di Trento (art. 13);
- la precisazione della composizione in due sezioni del Programma Pluriennale degli Investimenti comprendente sia interventi su impianti di proprietà del Comune di Trento o posseduti dallo stesso ad altro titolo, distinti tra a) prioritari, b) necessari ma differibili nel tempo e c) finanziati con risorse di A.S.I.S., sia impianti posseduti dall'Azienda ad altro titolo (in proprietà o in diritto di superficie) (art. 22, comma 1);
- la specifica che il Comune si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 22 comma 1 sezione 1 a) e b) (art. 22, comma 4);
- la specifica, che gli interventi presenti nel Programma Pluriennale degli Investimenti alla lettera a) sezione 1, comma 1 dell'art. 22 devono essere avviati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e che a conclusione del singolo intervento A.S.I.S. deve trasmettere al Comune la documentazione per la liquidazione (art. 22 comma 5);
- la specifica che, in caso di impossibilità sopravvenuta, adeguatamente documentata e condivisa con l'Amministrazione, alla realizzazione di investimenti di cui alla lettera a), sezione 1, comma 1 dell'art. 22, A.S.I.S. è autorizzata ad utilizzare le risorse rese disponibili sul Programma pluriennale, approvato dal Consiglio comunale, prioritariamente per altre esigenze sopravvenute relative agli interventi di cui alla lettera a) della sezione 1) del comma 1 dell'articolo 22 e, in subordine, per effettuare interventi di cui alla lettera b) della sezione 1) del medesimo comma ( art. 22 comma 6);
- la specifica che ogni nuovo intervento di cui all'art. 22 comma 1, anche se legato a nuove sopraggiunte priorità, deve essere autorizzato dal Consiglio Comunale (art. 22 comma 6);
- la possibilità per A.S.I.S. di utilizzare eventuali risparmi, conseguiti a seguito dell'esecuzione dei singoli interventi di cui alla lettera a) della sezione 1) del comma 1 dell'art. 22, per la realizzazione di altri interventi presenti sul Programma Pluriennale approvato dal Consiglio comunale, rispettando i criteri di priorità di cui al comma 6 dell'art. 22 e l'importo complessivo annuale previsto dal Programma pluriennale degli investimenti, approvato dal Consiglio comunale;

atteso che, ai sensi dell'art. 49, comma 3, lett. g) del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in conformità all'art. 8, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128, al Consiglio comunale in relazione all'affidamento della gestione dei servizi pubblici compete la disciplina degli atti "generalmente di indirizzo" con ciò intendendosi la definizione degli elementi fondamentali caratterizzanti lo specifico servizio, che devono essere assunti quali presupposti sui quali costruire le successive fasi relative all'affidamento e all'esecuzione del medesimo servizio pubblico, al fine di realizzare gli obiettivi e

gli interessi pubblici che l'Amministrazione comunale persegue;

considerato pertanto che le modifiche da apportare al contratto di servizio possono essere adottate con determinazione della Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, ai sensi degli artt. 12 e 14 del Regolamento per la disciplina dei contratti, d'intesa con la Segreteria generale – Ufficio Contratti, per la conseguente formalizzazione dell'atto aggiuntivo al contratto di servizio vigente;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il D. Lgs 50/2016;
- Lo Statuto di A.S.I.S., approvato con deliberazione consiliare 18.11.1997 n. 155 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 21.11.2017 n. 147;
- il contratto di servizio per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento 29.12.2023 n. 33200 racc., stipulato tra Comune di Trento e A.S.I.S.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 28.12.2023 105/2023/05 prot. n. 449198 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

DETERMINA

pagina 3/4

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema dell'atto aggiuntivo al contratto di servizio 29.12.2023 n. 33200 di racc., Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla dirigente del Servizio Sviluppo Urbano sport sani stili di vita, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
2. di indicare, quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g) e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita;
3. di dare atto inoltre che la formalizzazione dell'atto aggiuntivo avverrà nella forma della scrittura privata informatica e che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla relativa stipulazione la Dirigente del Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita;
4. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento e dell'atto aggiuntivo sul sito istituzionale del Comune di Trento e sul portale ANAC ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 201/2022, ad integrazione della deliberazione consiliare già inviata con prot. 321821 del 27.10.2023.

Allegati in formato elettronico

Atto aggiuntivo al contratto n. 33200 di data 29.12.2024 di Gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Cristina mariavittoria Ambrosi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 05/09/24